



P.IVA:
00613010404

Telefono:
0541/855054

Fax:
0541/855042

E-Mail:
comune@montegridolfo.eu

PEC:
comune.montegridolfo@legalmail.it

Prot. n. 203/2023

Montegridolfo, lì 18 gennaio 2023

ORDINANZA N. 01/2023

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Visto l'art.1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*) poiché lo stesso costituisce una minaccia per la produzione e la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Evidenziata la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo, anche episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

Considerato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Visto l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007, che demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale";

Considerato che è indispensabile il coinvolgimento dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro i termini accettabili;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo, sia difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visti:

- il D.M. 30 ottobre 2007;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e.s.m.i.;

- l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

a tutti i proprietari, amministratori condominiali o conduttori a vario titolo di aree verdi ed incolte ove siano presenti pini o cedri, di porre in essere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e, comunque, entro il 31 gennaio di ogni anno, tutte le opportune verifiche ed ispezioni delle alberature presenti nelle aree verdi al fine di accertare l'eventuale presenza di nidi della "Processionaria del Pino" (*Thaumetopoea pityocampa*), ponendo attenzione alle specie arboree soggette all'attacco del parassita ovvero:

- *Pino nero (Pinus nigra)*;
- *Pino silvestre (Pinus silvestris)*;
- *Pino domestico (Pinus pinea)*;
- *Pino marittimo (Pinus pinaster)*;
- *Varie specie di cedro (Cedrus spp)*.

Laddove sia riscontrata la presenza, di provvedere obbligatoriamente e immediatamente all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati con nidi di processionaria ed alla successiva bruciatura, avendo cura di operare con la massima cautela per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve adottando tutte le protezioni individuali indispensabili e rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;

AVVISA

- che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso i Centri di raccolta dei rifiuti e presso i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- che in caso di violazione alla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

DISPONE INOLTRE CHE

- La verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza è demandata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, agli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 Legge 689/81;
- Il presente provvedimento sia reso noto ai cittadini e agli enti interessati mediante affissione all'Albo pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune e attraverso ogni altro strumento di informazione ritenuto idoneo per garantirne ampia e tempestiva divulgazione;
- La presente Ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio annullando e sostituendo eventuali atti in contrasto e sarà resa nota mediante trasmissione di copia della stessa ai seguenti destinatari per le rispettive competenze: Polizia Locale Unione Valconca, Forze di Polizia (Carabinieri-Guardia di Finanza-Polizia di Stato), VV.F., AUSL di Rimini, ARPAE sede di Rimini;

Dalla residenza Municipale,

IL SINDACO

Documento Firmato digitalmente